



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 16 del 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BAIGUINI FEDERICO	X		8	RAINERI MICHELE		X
2	BONOMELLI MAURO	X		9	AMIGHETTI RACHELE	X	
3	PELLEGRINELLI LAURA	X		10	FACCHINETTI NICOLA	X	
4	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		11	BIANCHI FRANCESCA	X	
5	BETTONI GIANPIETRO	X		12	AZZALINI MASSIMO	X	
6	BONADEI ANDREA	X		13	EPILOTTI ELENA	X	
7	FIGAROLI SIMONA	X					

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE Alessandra Locatelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco arch. Federico Baiguini**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024

L'intervento a questo punto è stato trattato nel precedente punto all'Ordine del giorno che si riporta di seguito:

Il Sindaco-Presidente propone un'unica trattazione dei punti 8 e 9 all'ordine del giorno, con votazione separata e passa la parola al Vice-Sindaco Pellegrinelli, che ricorda al Consiglio Comunale che il PEF 2022-2025 è stato approvato nel febbraio 2022 dal Consiglio Comunale stesso.

Quest'anno ARERA ha reso possibile la riapertura del PEF, cosa non concessa nel 2023, per poter aggiornare in modo reale i costi. Indica gli aumenti sia in termini assoluti che in percentuale.

Comunica che ARERA ha previsto un aumento massimo del 9,6%, ma il Comune di Costa Volpino ha aumentato il PEF 2024 solo del 4%. È stato inserito l'aumento ISTAT. Ricorda che il PEF 2024 è basato sui costi sostenuti nell'anno 2022 e quello riferibile all'anno 2025 sui costi dell'anno 2023. Tali annualità sono quelle che hanno registrato i maggiori costi. Specifica il dettaglio dei Costi Fissi e di quelli Variabili.

Comunica inoltre che gli uffici hanno simulato l'aumento medio a carico delle utenze domestiche e non domestiche con il seguente risultato:

- UD 5,9% aumento medio pari, in termini assoluti, a 5 euro per famiglia.
- UND 4% aumento medio.

Per quanto riguarda le tariffe, comunica che sono stati applicati i medesimi criteri degli scorsi anni, ricordando che le tariffe sono state costruite a copertura dei costi.

Il Consigliere Facchinetti prende la parola e legge le intenzioni di voto del 'Gruppo Idea Civica Costa Volpino' che vengono consegnate per essere allegate al presente atto e al punto successivo all'ordine del giorno, per farne parte integrante e sostanziale.

Replica il Consigliere Bonadei che reputa che confrontare il modello attuale con quello utilizzato dieci anni fa, quando il servizio era gestito sotto-costi, reputa essere scorretto. Ora, nonostante ci sia la raccolta differenziata, l'aumento dei costi è necessario perché c'è un ottimo controllo del servizio e, rispetto a quello che potrebbe essere, l'aumento è limitato. Gli incrementi sono in linea con l'aumento dei costi della vita in generale. I criteri sono oggettivi. Reputa inoltre che si stia facendo un ottimo lavoro in sinergia con il gestore Val Cavallina Servizi S.r.l. con un'ottimizzazione e miglioramento dei costi.

Interviene il Sindaco che reputa difficilissima la gestione in economica del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Conclude ritenendo che proporre il mantenimento del modello di dieci anni fa, che ha portato debiti all'Ente, non è supportabile.

Ricorda inoltre che l'aumento medio per le famiglie è di circa 5,00 euro anno.

Interviene il Consigliere Facchinetti per precisare che non intendeva proporre di gestire il servizio in economia, ma ricorda solo quanto era stato promesso dalla maggioranza e cioè:

- Meno rifiuti (senza accogliere i rifiuti di altri paesi)
- Meno costi

Constata che il Comune di Costa Volpino conta 600 abitanti in meno, ma i costi sono aumentati. Reputa che il metodo di gestione è un discorso più ampio e il lavoro fatto dal gruppo di minoranza è quello di paragonare numeri.

Replica il Sindaco che reputa che paragonare i numeri di dieci anni fa non è fattibile senza considerare e fare diverse valutazioni sulla gestione del servizio.

Chiude la discussione l'Assessore Bonomelli che reputa che il confronto può essere fatto solo se si rapportano i costi attuali del servizio alla gestione effettuata con i costi a cassonetto. Si devono considerare diversi fattori, tra cui l'aumento dei costi di gestione, quale ad esempio il carburante. I costi si possono confrontare solo se attualizzati. Conclude reputando che l'aumento a carico delle famiglie, se la gestione del servizio fosse ancora con i cassonetti, sarebbe sicuramente più di 5,00 euro a famiglia.

Il Sindaco Presidente pone in votazione la proposta inserita al punto 9 dell'ordine del giorno, avendo già relazionato in merito e non essendoci ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n.12

Consiglieri Favorevoli n. 8

Consiglieri Contrari n .4 (Facchinetti-Bianchi-Azzalini-Epilotti)

Consiglieri Astenuti n. /

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 17 del 24/04/2024 riportata in calce alla presente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti di procedere con gli atti necessari, al fine di consentire all'ufficio tributi di predisporre il ruolo TARI e la postalizzazione degli avvisi entro i tempi di pagamento dando adeguato preavviso ai contribuenti;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri Presenti n.12

Consiglieri Favorevoli n. 8

Consiglieri Contrari n .4 (Facchinetti-Bianchi-Azzalini-Epilotti)

Consiglieri Astenuti n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Deliberazione N° 17 del 24/04/2024

Premesso che:

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- 4) la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- 5) la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- 6) la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- 7) l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- 8) il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

CONSIDERATO in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali che l'art 1, comma 169, della l. 27/12/2006 n. 296 dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile*

dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

CONSIDERATO che con provvedimento n. 15 in data odierna il Consiglio Comunale, in qualità di Ente territorialmente competente, ha deliberato l'“*approvazione dell'aggiornamento biennale piano economico finanziario PEF 2024-2025*”;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione le tariffe TARI 2024, sulla scorta dell'incidenza della spesa del servizio risultante dal PEF annualità 2024;

CONSIDERATO che il sistema tariffario si articola in quota fissa e quota variabile ed in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

VISTA la proposta delle tariffe da applicare per l'anno 2024, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa ove sono esplicitate le tariffe TARI 2024;

DATO ATTO che l'aumento dei costi e la diminuzione delle utenze, seppur non eccessiva, comporta inevitabilmente un aumento delle tariffe.

DATO ATTO altresì che, come indicato nell'allegato, è prevista la totale copertura dei costi;

DI CONFERMARE, come già stabilito negli anni precedenti, che le utenze non domestiche della categoria 27 siano collocate nella categoria 26, con applicazione della relativa tariffa precedenti;

DATO ATTO che

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2020 e modificato con delibera n. 14 del 26/04/2023, che ne disciplina le modalità di riscossione;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, a seguito della nota del Revisore dei conti, ha rideterminato le scadenze TARI per l'anno 2024 fissandole come segue:

- Prima o unica rata 17 giugno 2024
- Seconda rata 16 dicembre 2024

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile Area gestione risorse tributi e commercio;
- il parere del Revisore dei Conti che si allega alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 4 del 25 marzo 2024 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2024;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che con provvedimento n. 15 in data odierna il Consiglio Comunale, in qualità di Ente territorialmente competente, ha deliberato l'*“approvazione dell'aggiornamento biennale piano economico finanziario PEF 2024-2025”*;
3. Di approvare l'allegato *“determinazione tariffe 2024”* al presente atto quale parte integrante della stessa ove sono esplicitate le tariffe TARI 2024, definite tenendo conto dell'incidenza dei costi del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025, ed in particolare dell'annualità PEF 2024, dando atto che l'aumento dei costi e la diminuzione delle utenze, seppur non eccessiva, comporta inevitabilmente un aumento delle tariffe e che, come riportato nello stesso allegato, è prevista la copertura totale dei costi;
4. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *URI, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
5. Di confermare, come già stabilito negli anni precedenti, che le utenze non domestiche della categoria 27 siano collocate nella categoria 26, con applicazione della relativa tariffa.
6. Di stabilire, come da disposizione della Giunta Comunale, le seguenti scadenze:
 - prima o unica rata 17 giugno 2024
 - seconda rata 16 dicembre 2024
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

8. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire all'ufficio tributi di predisporre il ruolo tari e la postalizzazione degli avvisi di pagamento.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
arch. Federico Baiguini
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandra Locatelli
Atto Firmato Digitalmente
